



REGIONE PIEMONTE

GIUNTA REGIONALE

Verbale n. 246

Adunanza 2 febbraio 2018

L'anno duemiladiciotto il giorno 2 del mese di febbraio alle ore 10:10 in Torino presso la Sede della Regione, Piazza Castello n.165, nella apposita sala delle adunanze di Giunta, si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Sergio CHIAMPARINO Presidente, Aldo RESCHIGNA Vicepresidente e degli Assessori Monica CERUTTI, Giuseppina DE SANTIS, Giovanni Maria FERRARIS, Giorgio FERRERO, Antonella PARIGI, Giovanna PENTENERO, Antonino SAITTA, Alberto VALMAGGIA, ~~Francesco BALOCCO, Augusto FERRARI,~~ con l'assistenza di Guido ODICINO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Sono assenti gli Assessori: BALOCCO, FERRARI

(Omissis)

D.G.R. n. 9 - 6438

OGGETTO:

Approvazione dei nuovi criteri e delle modalita' per l'individuazione e il riconoscimento dei Comuni turistici del Piemonte ai sensi dell'art 17 della l.r. 11 luglio 2016, n. 14 e contestuale revoca della D.G.R. n. 9-9082 del 16 aprile 2003.

A relazione dell' Assessore PARIGI:

Premesso che:

lo Stato, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ha assunto norme in materia di federalismo fiscale e municipale; in particolare l'art. 4 di tale testo ha stabilito che "i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni e i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, possono istituire, con deliberazione del consiglio, un' imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a cinque euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché dei relativi servizi pubblici locali".

Considerato che Torino e il Piemonte da alcuni anni sono ormai diventati un' importante meta turistica di rilievo nazionale ed internazionale.

Visto che il settore del turismo è cresciuto sia in termini di numero di turisti che di presenze generate; in particolare nel 2016, il turismo in Piemonte ha superato la soglia dei 14 milioni di pernottamenti e ha registrato il secondo miglior risultato degli ultimi dieci anni con oltre 1 milione e 800 mila arrivi e 5 milioni e 800 mila presenze.

Tali dati evidenziano una tendenza di consolidamento e crescita della presenza turistica nella nostra regione, e dimostrano che il turismo è ormai un asset economico strategico per il

territorio, un comparto importante, capace di generare Pil e di trainare anche altri settori, dall'artigianato all'enogastronomia, al commercio.

Considerato altresì che i Comuni esercitano molte delle proprie attività e funzioni, (inclusa l'attività turistica) anche in forma associata attraverso l'Unione di comuni, è necessario tenere presente che tale realtà è consolidata sul territorio regionale ed è sostenuta e valorizzata dalla Regione Piemonte; tale aspetto è da valutare anche ai fini dell'attuazione degli art. 4 del Dlgs 23/2011 e l'art 17 della LR 14/2016 in materia di imposta di soggiorno e di riconoscimento di comune turistico.

Dato atto che la legge regionale n. 14 dell'11 luglio 2016 "Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte" all'art. 17 (Comuni turistici) sancisce che la Giunta regionale, con propria deliberazione, acquisito il parere della commissione consiliare competente, stabilisca i criteri e le procedure per l'individuazione e il riconoscimento dei comuni turistici del Piemonte.

Dato atto che il comma 2 dell'art 17 prevede che gli elenchi dei Comuni turistici rilevano ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale).

Dato atto che l'articolo 4 del D.Lgs 23/2011 ha introdotto la facoltà, non l'obbligo, per i Comuni di prevedere l'imposta di soggiorno e, per quanto concerne i soggetti titolari di tale facoltà, ha individuato direttamente i comuni capoluogo di provincia e le unioni di comuni, mentre, per gli altri comuni richiede che siano inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte.

Considerato pertanto che è intenzione della Giunta regionale provvedere, ai sensi dell'art. 17 della l.r. 14/16, alla ricognizione ed all'aggiornamento dei criteri (approvati con la D.G.R. n. 9-9082 del 16 aprile 2003) per l'individuazione e il riconoscimento dei Comuni turistici del Piemonte.

Ritenuto opportuno individuare, ai fini del riconoscimento dei Comuni turistici, un presupposto obbligatorio e più criteri facoltativi desumibili da dati oggettivi relativi alla domanda o all'offerta turistica.

Considerato che il presupposto obbligatorio riguardante la presenza nel bilancio comunale di una quota di spesa corrente destinata al turismo è finalizzata ad avviare una programmazione efficace degli investimenti nel settore turistico, impostata prevalentemente su quelle realtà territoriali capaci di integrarsi e partecipare attivamente allo sviluppo di un sistema turistico regionale sempre più trainante per l'economia del territorio.

Dato atto che ai fini del riconoscimento il legale rappresentante del Comune interessato dovrà presentare, ogni anno, presso la Struttura regionale competente apposita domanda motivata e certificata nei modi e nei termini indicati nell'allegato 1.

Dato atto altresì che nel caso di Comune appartenente ad una Unione di Comuni, soggetto legittimato a proporre l'istanza è il Comune singolo, in coerenza con quanto disposto dall'art 4 del D.lgs 23/2011 e dall'art 17 della LR 14/2016.

Considerato altresì che nel caso in cui lo stesso abbia trasferito all'Unione la funzione del turismo e le relative risorse, i criteri e le modalità finalizzati ad ottenere il riconoscimento di Comune turistico, sono declinati in modo specifico nell'allegato 1 alla presente deliberazione.

Valutato che dal 2018, quale anno di prima applicazione della nuova normativa, il termine finale entro il quale far pervenire le relative domande di riconoscimento è il 31 maggio.

Dato atto che il Dirigente del Settore regionale competente, verificata la rispondenza ai criteri individuati, con proprio provvedimento approva l'elenco regionale dei Comuni turistici del Piemonte.

Ritenuto di procedere, ai sensi dell'art. 17 della l.r. 14/2016, all'approvazione dei criteri e delle modalità per il riconoscimento dei Comuni turistici del Piemonte, contenuti nell'allegato alla presente deliberazione, della quale è parte integrante e sostanziale (Allegato 1).

Dato atto che è stato acquisito il parere della Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali in data 18/12/2017.

Dato atto che è stato acquisito il parere della Commissione consiliare competente, ai sensi del comma 1, dell'articolo 17 della l.r. 14/2016, che in data 17/01/2018 ha espresso parere preventivo favorevole.

Richiamata la D.G.R. n. 19 – 4872 del 06.04.2017 “Legge 241/1990 e legge regionale 14/2014. Revisione ed individuazione dei nuovi termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport - Area Turismo e Sport. Revoca della D.G.R. n. 23 - 739 del 07.10.2010”, che, in particolare, per il procedimento di riconoscimento dei Comuni turistici, ai sensi dell'art. 17, della l.r. 14/2016, ha stabilito:

- Responsabile del procedimento: Dirigente del Settore Attività turistiche, promozione dello sport e del tempo libero;
- termini di conclusione del procedimento: 60 giorni dalla data di ricezione della domanda presentata dai soggetti richiedenti.

Vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e relative circolari attuative della Regione Piemonte.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1 - 4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

-di definire, ai sensi dell'art. 17 della l.r. 11 luglio 2016 n. 14, i nuovi criteri e le modalità per la definizione e il riconoscimento dei Comuni turistici del Piemonte, approvando, in sostituzione della D.G.R. n. 9 - 9082 del 16 aprile 2003, il documento allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

-di stabilire che l'istanza motivata e certificata sia presentata ogni anno dal legale rappresentante del Comune interessato alla Regione che, verificata la rispondenza ai criteri individuati, approva l'elenco regionale dei Comuni turistici;

-di stabilire che dal 2018, quale anno di prima applicazione, il termine finale entro cui far pervenire le relative domande di riconoscimento è il 31 maggio;

-di stabilire che nel caso di Comune appartenente ad una Unione di Comuni, soggetto legittimato a proporre l'istanza è il comune singolo, in coerenza con quanto disposto dall'art 4 del D.lgs 23/2011 e dall'art 17 della LR 14/2016;

-di stabilire che nel caso in cui lo stesso abbia trasferito all'Unione la funzione del turismo e le relative risorse, i criteri e le modalità finalizzati ad ottenere il riconoscimento di Comune turistico, sono declinati in modo specifico nell'allegato 1 alla presente deliberazione;

-di demandare al Dirigente del Settore competente l'approvazione dell'elenco dei Comuni turistici del Piemonte, previsto dall'art. 17 della succitata l.r. 14 dell'11 luglio 2016 "Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte";

-di demandare al competente Settore Attività Turistiche, Promozione dello Sport e del Tempo libero della Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport l'adozione di tutti gli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;

-di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.lgs. 33/2013, modificato dal D.Lgs. 97/2016, sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(Omissis)

Il Presidente
della Giunta Regionale
Sergio CHIAMPARINO

Direzione Affari Istituzionali
e Avvocatura
Il funzionario verbalizzante
Guido ODICINO

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 2 febbraio 2018.

cr/en



**CRITERI E MODALITA' PER L'INDIVIDUAZIONE E IL RICONOSCIMENTO
DEI COMUNI TURISTICI**
ai sensi dell'art. 17 della L.R. 11 luglio 2016, n. 14

L'art 17 della l.r. n. 14 dell'11 luglio 2016 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte), prevede l'individuazione e il riconoscimento dei Comuni turistici sulla base di criteri e procedure stabilite con apposito provvedimento della Giunta regionale.

Allo scopo di provvedere all'individuazione e al riconoscimento dei Comuni turistici, ai sensi dell'art. 17 della l.r. 14/2016, la Regione stabilisce i seguenti criteri:

A) Presupposto obbligatorio


Ai fini del riconoscimento del Comune turistico è obbligatoria la presenza - sul capitolo del bilancio comunale - di una quota annuale di spesa corrente destinata al turismo, per l'esercizio di bilancio in corso.

Nel caso in cui il Comune faccia parte di un'Unione di Comuni e abbia a questa trasferito la funzione turismo e relative risorse - al fine del riconoscimento di comune turistico - si fa riferimento alla quota annuale di spesa corrente del bilancio comunale destinata al turismo, trasferita all'Unione e accertata in entrata sul capitolo del bilancio dell'Unione, con utilizzo delle risorse vincolato all'attività turistica, per l'esercizio di bilancio in corso.

B) Criteri

I Comuni che soddisfino il presupposto di cui alla lettera A), al fine del riconoscimento di Comune turistico, devono possedere, inoltre, almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) adesione all'Agenzia Turistica locale (ATL) di competenza;
- b) presenza di un ufficio di informazioni turistiche (IAT) sul territorio comunale o anche al di fuori di esso, nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 14/2016, art. 16;
- c) almeno 150 posti letto in strutture ricettive unitamente ad almeno 5000 presenze turistiche all'anno;
- d) almeno 100 posti letto in strutture ricettive ed un indice di specializzazione turistica uguale o superiore a 5 (l'indice di specializzazione turistica si ottiene dal rapporto tra il numero dei posti letto diviso per il numero di abitanti, moltiplicato per 100);
- e) presenza di seconde case pari ad almeno il 50% del totale delle abitazioni presenti sul territorio comunale.
- f) Comuni ricadenti nel territorio dei Parchi nazionali e regionali;
- g) Comuni contraddistinti dalla presenza di attrattive storico-culturali e religiose, quali Monumenti riconosciuti da ordinamenti internazionali, Monumenti nazionali, Musei di rilievo regionale o nazionale, Beni culturali di particolare rilievo storico architettonico o archeologico che garantiscano l'apertura al pubblico per almeno 150 giornate all'anno;
- h) Comuni sede di stabilimenti termali;



i) Comuni in cui sono presenti attività culturali quali mostre, convegni, manifestazioni culturali e/o tradizionali quali fiere e mercati, che interessino almeno sei mesi all'anno;

l) Comuni sede di impianti sportivi o di manifestazioni sportive di valenza nazionale e/o regionale che comportino notevole afflusso turistico, caratterizzato dalla partecipazione di almeno 20.000 visitatori all'anno, attestata dai dati ricavati dalle biglietterie ovvero, nel caso di libero ingresso, da dati statistici pubblici relativi agli ultimi tre anni;

m) Comuni qualificati dalla presenza di attrattive naturalistico-ambientali, di valenza nazionale e/o regionale, che comportino notevole afflusso turistico, caratterizzato dalla partecipazione di almeno 10.000 visitatori all'anno attestata dai dati ricavati dalle biglietterie ovvero, nel caso di libero ingresso, da dati statistici pubblici relativi agli ultimi tre anni;

n) Comuni sede di attrattive turistiche e/o strutture turistiche di rilievo almeno regionale di iniziativa privata caratterizzate dalla partecipazione di almeno 10.000 visitatori all'anno attestata dai dati ricavati dalle biglietterie ovvero, nel caso di libero ingresso, da dati statistici pubblici relativi agli ultimi tre anni;

o) Comuni attraversati dalle grandi direttrici della rete ciclabile regionale, dalla rete regionale dei percorsi escursionistici, dalla Via Francigena o dai cammini e percorsi storico/devozionali del Piemonte;

p) Comuni con forte valenza turistica enogastronomica che presentino congiuntamente almeno due dei seguenti parametri:

- Comuni il cui nome caratterizza la tipicità di un prodotto piemontese;
- Comuni compresi in aree DOC (Denominazione di Origine Controllata), DOP (Denominazione di Origine Controllata e Garantita), IGP (Identificazione Geografica Protetta) in cui siano presenti punti di vendita dei prodotti;
- Presenza di enoteche regionali;
- Presenza di almeno una delle seguenti attrattive enogastronomiche: cantine sociali, botteghe del vino, caseifici ed altre aziende di produzione o vendita di prodotti tipici che organizzano visite dell'azienda per i turisti;
- Presenza di ristoranti o punti di ristorazione agrituristiche tipici di acclarata qualità e notorietà;

q) Comuni a cui è stato attribuito un marchio di qualità turistico ambientale, locale o nazionale (Bandiere Arancioni, Borghi più belli d'Italia, Borghi Autentici, Borghi sostenibili del Piemonte: località per un turismo più responsabile, Borghi Alpini).


r) Comuni presenti nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Nel presente paragrafo, si individuano alcuni elementi relativi alle modalità di presentazione della domanda, che saranno definiti nel dettaglio, con determinazione del Responsabile del Settore Attività Turistiche, Promozione dello Sport e del Tempo Libero.

La richiesta per poter ottenere il riconoscimento di Comune turistico deve essere inoltrata dal Comune alla Regione Piemonte - Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport - Settore Attività Turistiche, Promozione dello Sport e del Tempo Libero, entro il 31 maggio di ogni anno.

La domanda, sottoscritta dal Sindaco, deve essere corredata della necessaria documentazione e di ogni elemento utile a valutare il possesso del presupposto e dei requisiti di cui ai punti A) e B), pena il non riconoscimento.



Si raccomanda una particolare attenzione alla compilazione delle dichiarazioni riferite al presupposto e ai criteri elencati che dovranno obbligatoriamente essere giustificati dalla documentazione allegata alla domanda.

La domanda di cui sopra deve essere inviata esclusivamente e obbligatoriamente mediante propria casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo di PEC regionale: culturaturismosport@cert.regione.piemonte.it.

Entro i successivi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il Settore Attività Turistiche, Promozione dello Sport e del Tempo Libero provvederà con apposita determinazione dirigenziale all' approvazione dell'elenco dei Comuni turistici.

